



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n^o 2346 del 15 settembre 2005

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta odierna del 15 settembre 2005:

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità;

VISTO il proprio atto (rep. n. 2057 del 15 luglio 2004) con il quale si è espresso il parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della citata legge 131/2003 sullo schema di decreto legislativo in oggetto nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto nel testo deliberato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 giugno 2005 elaborato sulla scorta di tutti i pareri espressi in ordine alla prima stesura, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 2005 ;

VISTI gli esiti della sede tecnica del 19 luglio 2005, nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno rappresentato profili di problematicità di talune questioni, in ordine ai quali hanno demandato alla sede politica le conclusive determinazioni;

CONSIDERATO che l'argomento in esame è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 28 luglio 2005, ed è stato rinviato alla seduta odierna per un ulteriore esame tecnico;

RILEVATO che, in data 6 e 12 settembre 2005, si sono tenute delle riunioni tecniche nel corso delle quali si è proceduto ad una disamina degli emendamenti proposti dalle Regioni, relativamente agli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4 del decreto legislativo in argomento mentre, in relazione all'esigenza prospettata dalle Regioni di procedere alla definizione di "professione" di cui all'art. 1, comma 1, le Regioni hanno preso atto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione, demandando la conclusiva determinazione alla sede politica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento della richiesta emendativa di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, o in subordine, di espungere il termine "organizzazione" riferito agli ordini e agli albi professionali, di cui all'unito documento (All.A) ;

RILEVATO che, il Presidente di questa Conferenza, preso atto di quanto espresso dalle Regioni, ha dichiarato di non poter accogliere la suindicata proposta emendativa, in ragione di quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lett. g), Cost. che prevede la materia "dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", tra le materie di esclusiva competenza statale, rilevando altresì che detto orientamento è stato confermato da un parere del Consiglio di Stato del 31 agosto u.s., relativo all'ordine degli psicologi;

RILEVATO altresì che il Presidente di questa Conferenza ha comunque manifestato l'intenzione di sottoporre all'attenzione del Parlamento la richiesta di emendamento delle Regioni ed ha assicurato che nell'ipotesi in cui il Parlamento, in sede di esame dello schema in oggetto, proponga la medesima soluzione avanzata dalle Regioni, vi aderirebbe;


RILEVATO che, nella stessa seduta, le Regioni hanno altresì proposto che, ove il Parlamento accolga la subordinata richiesta emendativa, il parere è da ritenersi positivo, senza ulteriore valutazione in questa sede ed in tal senso ha concordato il Presidente di questa Conferenza;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

salvo l'accoglimento della richiesta emendativa nei termini e con gli effetti di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di "professioni", ai sensi dell'articolo 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

IL SEGRETARIO
Dr. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI
PROFESSIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 5 GIUGNO
2003, N. 131

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni


PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame realizza il secondo passaggio in Conferenza dei Presidenti a seguito della riapprovazione in Consiglio dei Ministri. Già in sede di primo parere, le Regioni evidenziarono le forti perplessità sulla impostazione generale dello schema e su alcuni contenuti specifici. Le preoccupazioni delle Regioni si sono dimostrate fondate proprio a seguito della Sentenza della Corte costituzionale che, intervenendo sulla legge di delega, ne ha sancito l'incostituzionalità sotto diversi profili, in particolare sui criteri della delega, talché la stessa emanazione del decreto potrebbe risultarne inficiata.

In quella sede il parere delle regioni, che qui confermiamo e richiamiamo nella sostanza, evidenziò l'esigenza di impostare diversamente il decreto eliminando, in particolar modo, l'art. 7 dello stesso che definiva le competenze esclusive dello Stato in materia.

Lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni approvato il 24/6/2005 dal consiglio dei ministri, realizza una soluzione meno chiara di quella contenuta nello schema precedente che, per forza di cose, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 280/2004, è stato necessario rivedere. In particolare è stato formalmente eliminato il vecchio articolo 7, che riservava allo Stato tutta una serie di competenze in materia di professioni, definendole esclusive. A questo riguardo è utile ricordare che la Corte nel sancire l'illegittimità della norma di delega evidenziò un uso "eccessivo" del potere ricognitivo, fondato sull'asserita incongruenza-contraddittorietà, sotto molteplici profili, del conferimento di una delega al governo per l'adozione di decreti meramente ricognitivi dei principi fondamentali delle materie dell'art. 117 della Costituzione, tanto che la formula della "mera ricognizione" sarebbe stata, in definitiva, soltanto un mero espediente verbale impiegato dal legislatore per "cercare di superare le troppo palesi incostituzionalità di una delega che avesse avuto a oggetto la determinazione dei principi fondamentali".

L'attuale schema non ha risolto nulla dei problemi allora evidenziati, ripresentando in modo immutato, il vecchio contenuto dell'art. 7, attraverso l'attuale art. 1 comma n. 4, ove, in modo perlomeno irrituale, si individuano le materie di cui il decreto non si occupa. Crediamo sia il primo caso in assoluto in cui una norma si qualifica per ciò che non dice, anziché per quello che effettivamente afferma e disciplina. E' evidente che ciò

Consiglio (All. 4)
15/9/05





costituisce l'espedito utilizzato per una nuova ripresentazione del vecchio articolo 7 che, in modo surrettizio ed indiretto, anche in violazione della ricordata sentenza della Corte costituzionale e di una precisa indicazione espressa in sede parlamentare dalla stessa competente commissione affari costituzionali, provvede a individuare le competenze esclusive dello Stato. La commissione, infatti, nella sua raccomandazione espressamente affermava "non opportuno procedere, seppure indirettamente, a un'attività di definizione delle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato e delle Regioni, che potrebbe essere ritenuta analoga a quella che la Corte costituzionale ha giudicato non conforme alla norma di delega della legge 131/2003".

La norma implicitamente riconosce la competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento e organizzazione degli ordini e collegi professionali". Tale definizione di competenza appare sicuramente incostituzionale, sol che si consideri che la proposta di nuova costituzione, per superare l'attuale competenza concorrente delle Regioni su tutta la materia professioni, è dovuta ricorrere alla esplicitazione della competenza statale esclusiva in relazione "all'ordinamento delle professioni". Se lo stesso risultato è possibile raggiungere con la semplice norma ricordata, ci si domanda a cosa serva la modifica costituzionale proposta, visto che già l'attuale costituzione consentirebbe lo stesso risultato. In realtà la norma in discussione non solo affida alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento delle professioni (come previsto dalla nuova costituzione), ma anche l'organizzazione che, notoriamente, in sintonia con l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, è sempre stata ricondotta alla competenza regionale.

Ciò detto, lo schema manca, invece, proprio lo scopo primario della delega, ossia la ricognizione delle fonti normative interessate dalla nuova competenza regionale; infatti, prevede una serie di riferimenti (tutti principi a vario titolo già presenti nella Costituzione) senza proporre in modo chiaro un solo principio che possa essere di effettivo ausilio ed utilità alla successiva attività legislativa delle Regioni.

In conclusione le Regioni e le Province autonome riguardo allo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convenuto:

- 1) riguardo alla richiesta di inserire la definizione di "professione intellettuale", alla luce del non accoglimento dell'integrazione, raccomandano che in sede di intervento legislativo di riforma della materia si pervenga ad una sua definizione;
- 2) in merito alla richiesta di soppressione del comma 4 dell'articolo 1 o in subordine di togliere il termine "organizzazione" riferito agli ordini e agli albi - non accolta - la ritengono irrinunciabile quale riconoscimento della propria competenza concorrente in materia di organizzazione sul territorio delle professioni regolamentate in armonia con le rispettive politiche di sviluppo;
- 3) sulla richiesta emendativa al comma 4 dell'articolo 2, concernente il riconoscimento delle associazioni delle professioni non regolamentate da parte delle Regioni, si è convenuto di ritirare la proposta di modifica, confermando pertanto la formulazione proposta con la sostituzione del termine "professionisti" con quello di "soggetti".



Con le considerazioni indicate in premessa si formulà, pertanto, un parere negativo salvo l'accoglimento della richiesta emendativa di cui al punto 2.

EMENDAMENTI PROPOSTI


TESTO LA LOGGIA	EMENDAMENTI REGIONALI
Capo I	
Disposizioni generali	
Art. 1	
Ambito d'applicazione	
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, secondo i principi indicati nell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.	<p><i>Manca la definizione di professione:</i></p> <p>Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell'Unione europea come professionali e svolte da persone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola.</p>
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al capo secondo.	
3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.	
4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri,	<p>Eliminare il comma 4 che ripropone semplicemente il vecchio articolo 7.</p> <p>In subordine prevedere l'eliminazione di "organizzazione degli ordini e dei collegi professionali", affermando positivamente nella relazione che sussiste la competenza regionale relativamente all'organizzazione di ordini e collegi. :</p>




gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.	
Capo II	
Principi fondamentali	
Art. 2	
Libertà professionale	
1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.	
2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. Non costituiscono discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.	
3. L'attività professionale può essere svolta, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, nei casi previsti dalla legge, che assicura l'autonomia del professionista.	



4. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.	
Art. 3	
Tutela della concorrenza	
e del mercato	
1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.	
2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86, ex artt. 85, 86 e 90, del trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.	
3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi secondo le rispettive competenze di stato e regioni nel rispetto della normativa comunitaria.	
Art. 4	




Accesso alle professioni	
1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.	
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo stato.	
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali abilitano all'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.	
Art. 5	
Regolazione delle attività professionali	
1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista, nonché nel rispetto delle regole di deontologia professionale.	
Capo III	
Disposizioni finali	
Art. 6	
Regioni a statuto speciale	



1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.	
Art. 7	
Norma di rinvio	
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.	

Roma, 15 settembre 2005

ALLEGATO: PARERE SUL PRIMO SCHEMA DI DECRETO





CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
RICOGNIZIONE
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI "PROFESSIONI", AI
SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

In ordine allo schema di Decreto legislativo in materia di professioni approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004, si esprime il seguente parere.

Le Regioni hanno già espresso netto dissenso sul metodo seguito nella elaborazione dello schema che, invece di collocarsi all'interno di una linea istituzionale generale relativa all'attuazione della L. 131/2003, viene presentato in maniera del tutto isolata dal contesto. In tale prospettiva era stata auspicata una procedura ispirata ad una fattiva e leale cooperazione della Conferenza con il Governo nella fase d'individuazione dei principi nelle materie a competenza concorrente. Tale leale collaborazione, come le regioni hanno già avuto modo di rilevare, avrebbe potuto essere realizzata in maniera più compiuta se preceduta da un ampio confronto generale relativo alle linee di attuazione dell'art. 1 della legge 131 e dalla presentazione di un insieme di schemi di decreti legislativi tale da fornire un quadro complessivo dell'attuazione di tale disposizione.

Pertanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – riguardo al metodo di confronto – invita il Governo a mettere a disposizione, al fine di una migliore collaborazione finalizzata ad una condivisa attuazione dell'art. 1 della legge n. 131, le elaborazioni che il Ministro agli Affari regionali ha richiesto a varie Università in relazione alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo, nonché le elaborazioni compiute dei Ministeri competenti per materia. Questo materiale tecnico, unitamente a quello delle Regioni, potrà essere posto a base per la costituzione di gruppi di lavoro comuni finalizzati all'esame di "pacchetti" omogenei di schemi di decreto legislativo, attinenti alle diverse materie comprese nell'art. 117, comma terzo, della costituzione.

Nel caso in esame le Regioni hanno esaminato il solo schema relativo alla materia delle professioni, materia peraltro caratterizzata da forti peculiarità (si pensi al fatto che essa non corrispondeva ad una precedente competenza regionale e quindi l'estrapolazione dei principi è particolarmente complessa).

Occorre evidenziare, inoltre, come la materia sia anche oggetto di specifiche proposte legislative in discussione in Parlamento ed è stata oggetto di una proposta di riforma da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno un dibattito complessivo.




Il parere delle Regioni, su questo primo schema di decreto deve essere formulato tenendo conto delle due fasi di esame che la legge n. 131 prevede: infatti, l'art. 1, comma 4, della legge dispone che, dopo l'acquisizione di un primo parere della Conferenza Stato-Regioni, lo schema sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione di ulteriore parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e la Conferenza dei Presidenti si esprimerà in via definitiva con il secondo parere, riservandosi un giudizio positivo o negativo, a seconda del recepimento o meno delle proposte regionali.

Tali proposte, evidenziate nell'allegato al presente parere, sono elaborate sulla base della condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle seguenti linee-guida:

Linee-guida.

- A. Necessità di una definizione generale ed ampia del concetto di professione;
- B. Garantire che l'individuazione delle professioni sia effettuata dallo Stato (al fine di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale).
- C. Prevedere che, nelle materie di competenza legislativa regionale, l'individuazione delle professioni avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione.
- D. Assicurare che la formazione professionale, quando posta come condizione per l'esercizio di una determinata professione, sia prevista in maniera uniforme sul territorio nazionale.
- E. Riguardo ad Ordini e Collegi professionali, assicurare che le funzioni relative all'organizzazione non siano completamente riservate allo Stato, precludendo ogni ruolo normativo alle Regioni.
- F. Nell'attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 131 del 2003 evitare che sia usata una tecnica di ritaglio delle materie, senza l'indicazione delle disposizioni.
- G. Rinviare la precisazione delle disposizioni delle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni ai successivi decreti legislativi di attuazione della legge n. 131.

Roma, 15 luglio 2004




Allegato

Gli emendamenti al testo dello schema di decreto legislativo in materia di professioni sono evidenziati in grassetto nella seconda colonna.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>2. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.</p> <p>3. Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti</p>	<p>1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>2. Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell'Unione europea e svolte da presone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola.</p> <p>3. Le professioni possono essere svolte, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, sulla base di specifiche disposizioni volte a garantire l'autonomia professionale del lavoratore.</p> <p>4. L'individuazione di nuove professioni è effettuata dallo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281; anche tenendo conto delle altre materie di competenza legislativa regionale la cui disciplina si connette a quella delle specifiche professioni.</p> <p>5. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.</p> <p>6. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>



Capo II - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 - Libertà professionale

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. <i>L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperativa, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.</i></p> <p>2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.</p> <p>3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.</p>	<p>1. <i>L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperativa, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.</i></p> <p>2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.</p> <p>3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.</p> <p>4. L'esercizio delle professioni può avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la responsabilità del singolo professionista incaricato.</p> <p>5. E' garantita la libertà di associazione professionale e sono garantite le prerogative di riconoscimento delle associazioni spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 14 del 24 luglio 1977, n. 616.</p>

Art. 3 - Tutela della concorrenza e del mercato.

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. L'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.</p>	<p>1. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.</p>



Art. 4 – Formazione professionale.

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti dallo Stato.	1. Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali deve avvenire nel rispetto degli standard minimi di preparazione stabiliti dallo Stato

Art. 5 – Politiche di sviluppo [modificata rubrica]


Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.	1. Lo Stato interviene a sostegno dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso allo sviluppo delle attività sul territorio.

Art. 6 – Regolazione delle attività professionali

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
1. La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.	1. La regolamentazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici. E' garantita la libertà di accesso alle professioni e di esercizio professionale.

Art. 6 bis [proposto dalle Regioni] attiene ai principi in materia di Ordini e Collegi professionali.

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
	1. Gli ordini e collegi professionali sono organizzati a livello nazionale allo scopo di garantire l'uniformità nell'esercizio delle funzioni, svolte da strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed infraregionale, relative a: accertamento dei requisiti di iscrizione agli albi od elenchi, tenuta dei medesimi, esercizio del potere disciplinare. 2. La disciplina regionale di ordini e collegi è dettata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 616 del 1977 sulla base dei seguenti principi: a) gli ordini e collegi devono avere un ordinamento democratico;



b)devono essere consentite adeguate forme di partecipazione degli iscritti e degli altri soggetti interessati alle attività svolte.



Capo III - INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE.

Art. 7- Discipline di competenza legislativa esclusiva statale.

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:</p> <p>a) la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi.</p> <p>b) la disciplina concernente l'individuazione delle figure professionali intellettuali ed i relativi ordinamenti di uffici;</p> <p>c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni conseguite negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri Stati;</p> <p>d) la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;</p> <p>e) la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;</p> <p>f) la disciplina delle attività professionali attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;</p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate, a titolo ricognitivo, le seguenti disposizioni rientranti nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione:</p> <p>a) la legge 6 agosto 1926, n. 1365, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il d. lgs. 21 maggio 2003, n. 112, la legge 18 luglio 2003, n. 180, ed ogni altra norma relativa alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;</p> <p>b) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari ai fini dell'accesso alle professioni conseguite negli Stati membri dell'Unione europea o negli altri Stati;</p> <p>c) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, la legge 3 agosto 1949, n. 536, la legge 7 novembre 1957, n. 1051, la legge 4 marzo 1958, n. 143, la legge 18 ottobre 1961, n. 1164 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina della tutela della concorrenza, le tariffe ed i corrispettivi professionali obbligatori;</p> <p>d) la legge 16 febbraio 1913, n. 89, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la legge 28 marzo 1968, n. 434, la legge 7 marzo 1985, n. 75, la legge 23 marzo 1993, n. 84, per quanto compatibili con il presente decreto, e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;</p> <p>e) gli articoli da 134 a 144 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;</p>



Art. 7 (segue)

Testo approvato dal Consiglio Ministri	Testo con emendamenti proposti dalle Regioni
<p>g)la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>h)la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;</p> <p>i)la disciplina dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di formazione professionale;</p> <p>j)la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti;</p> <p>k)la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;</p> <p>l)la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.</p>	<p>f)il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;</p> <p>g)le disposizioni del codice civile e delle altre leggi integranti l'ordinamento civile della Repubblica;</p> <p>h)la legge 25 aprile 1938, n. 897 e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato;</p> <p>i)le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146;</p>





*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi

dell'art. 22, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito

allo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Inviato

al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Ministro per gli Affari Regionali

al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali

del 14/07/2005

00198 Roma.

Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

Senatore Prof. Enrico La Loggia
Presidente della Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8
00186 Roma

L'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in relazione agli impatti sulla concorrenza dello schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attualmente all'esame della Conferenza Stato Regioni.

Tale schema di decreto si inserisce nell'attività di ricognizione dei vigenti principi fondamentali dell'ordinamento nella materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, affidata al Governo dalla citata disposizione di legge in attuazione dell'art. 117, commi 1 e 3 della Costituzione¹. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 131/2003, il Governo è delegato ad adottare *“uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione”*, dovendo a tal fine attenersi *“ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità”*. La stessa disposizione precisa, altresì, che gli organi chiamati ad esprimere il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo dovranno esaminarli nell'ottica di verificare *“se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente*

¹ L'art. 1, comma 3 della legge n. 131/2003 stabilisce, infatti, che *“Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”*.

*ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale*².

In materia di professioni, lo schema di decreto in oggetto individua tra i principi fondamentali la tutela della concorrenza e del mercato, fornendone tuttavia una interpretazione che ne stravolge il significato. In particolare, l'art. 3, comma 1 di tale schema di decreto prescrive che *"l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale"*.

In via preliminare si osserva che, secondo il principio del primato del diritto comunitario, le norme nazionali con questo configgenti sono inapplicabili a prescindere dal rango (anche costituzionale) che rivestono; l'automatica disapplicazione della norma interna incompatibile incontra il solo limite dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana³. Ai principi fondamentali della Costituzione non possono ricondursi le riserve di attività professionale, le tariffe professionali e le limitazioni alla pubblicità professionale.

Per contro, l'interesse pubblico di tutela della concorrenza è espressamente contemplato nella Costituzione italiana e vincola l'operato degli Stati membri dell'Unione europea, i quali, in particolare a far data dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono tenuti ad orientare le proprie politiche economiche al rispetto della libera concorrenza⁴.

² La norma prosegue asserendo che *"In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare"*.

³ Corte di giustizia CE, sentenza 30 ottobre 1975, n. 232; Corte costituzionale sentenze 18 giugno 1979, n. 48 e 8 giugno 1984, n. 170.

⁴ In particolare, l'art. 4, comma 1 del Trattato dell'Unione europea enuncia che *"Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza"*;

Sotto tale profilo, pertanto, l'art. 3, comma 1 dello schema di decreto non appare assolvere alla funzione, affidata al Governo dalla legge 131/2003, di effettuare una mera e corretta ricognizione dei principi dell'ordinamento in materia di professioni, né rispondere "ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità" prescritti dalla legge medesima⁵. In effetti, detta norma enuncia il principio della tutela della concorrenza e, immediatamente dopo, ne contraddice la stessa essenza.

Il corretto dispiegarsi della concorrenza, infatti, implica la libertà di accesso al mercato ed il libero esercizio dell'attività, soprattutto con riferimento alla possibilità per gli operatori di determinare autonomamente il proprio comportamento concorrenziale. E' solo in tal modo che la competitività esplica i suoi effetti benefici a vantaggio dei consumatori/utenti⁶.

Tali aspetti sono stati ampiamente messi in luce dalla Commissione europea nella propria *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali* del 9 febbraio 2004 in cui sono dettagliatamente analizzate le restrizioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati membri dell'Unione e che derivano proprio dalla fissazione o

l'art. 98 del medesimo Trattato stabilisce, inoltre, che "Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4".

⁵ Riguardo alla disposizione in commento, peraltro, perplessità non dissimili sono state espresse dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso rispetto allo schema di decreto del 9 novembre 2004, in cui si giudica inappropriato trattare in termini di eccezione l'applicabilità del diritto antitrust alle professioni, evidenziando altresì come non risulti opportuno ricostruire, in sede ricognitiva, la complessa questione delle eventuali deroghe all'applicabilità dei principi di concorrenza a tale materia.

⁶ In materia di restrizioni all'esercizio dell'attività professionale, l'Autorità ha in più occasioni, sottolineato come dalla fissazione di tariffe inderogabili minime o fisse derivi che la qualità non può costituire una variabile che concorre alla determinazione del prezzo e, quindi, non rappresenta né un parametro di riferimento per il cliente/utente che si trova a compiere le proprie scelte sul mercato, né un valido incentivo per il professionista ad offrire servizi qualitativamente migliori di quelli dei propri concorrenti. In tal senso, pertanto, qualità e tariffe uniformi appaiono essere strumenti in contraddizione tra loro, essendo la prima un elemento di differenziazione, la seconda di omologazione del servizio professionale, a tutto svantaggio degli utenti. L'Autorità ha anche più volte palesato di non condividere l'atteggiamento di disfavore che ancora circonda l'attività promozionale del libero professionista. La pubblicità assolve, infatti, la rilevante funzione di colmare parte delle asimmetrie informative che, talora, non consentono all'utente di scegliere con sufficiente cognizione di causa il servizio di cui necessita e di giudicarne la qualità resa. Ne consegue, quindi, che, affinché rivesta utilità informativa, la pubblicità professionale deve poter essere basata su elementi di fatto - prezzi, caratteristiche, risultati.

raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione e all'attività pubblicitaria, dai regimi di riserva previsti per talune attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura aziendale dell'attività⁷. Nella medesima Relazione, la Commissione europea evidenzia come il diritto comunitario riconosca la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano il c.d. test di proporzionalità. Detto test di proporzionalità si considera soddisfatto allorché le misure in questione risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo⁸.

In altri termini, il diritto comunitario ammette deroghe all'applicazione dei principi antitrust solo con riguardo al singolo caso concreto e nella misura in cui ne risulti accertata l'effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità. In questa prospettiva, l'Autorità sente il dovere di chiarire la portata della sentenza C-35/99⁹, citata nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, con cui la Corte di giustizia comunitaria si è pronunciata, in sede pregiudiziale, sulla imputabilità allo Stato italiano del tariffario forense. Quella sentenza, infatti, si è limitata ad affermare l'assenza di delega da parte dello Stato italiano ad operatori privati per lo svolgimento di pubbliche funzioni. In pratica, il giudice comunitario non si è espresso sulla funzionalità delle tariffe al perseguimento di interessi generali. Da tale pronuncia giurisprudenziale, pertanto, non è possibile astrarre principi di carattere generale in materia di tariffe estensibili a tutta quelle attività che l'ordinamento nazionale suole riguardare come esplicazione di professioni intellettuali.

Si aggiunga che il diritto comunitario non conosce deroghe al principio secondo cui, ai fini antitrust, l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale

⁷ Si tratta, nel complesso, di restrizioni che l'Autorità antitrust italiana aveva già avuto modo di individuare, con riguardo all'Italia, nell'ambito della propria indagine conoscitiva del 1997.

⁸ Nel prendere atto delle specificità dei servizi professionali, nella citata Relazione, la Commissione auspica che la revisione complessiva della regolamentazione dei singoli Stati membri in materia di servizi professionali avvenga ad opera di interventi volontari dei soggetti responsabili delle restrizioni esistenti (segnatamente, le autorità di regolamentazione e gli organismi professionali), invitando detti soggetti a verificare la necessità/proporzionalità delle esistenti regole restrittive rispetto alle esigenze di tutela degli interessi di utenti e professionisti.

⁹ Sentenza *Arduino*, Corte di giustizia Ce, 19 febbraio 2002, C-35/99.

coinvolta (a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui, in alcuni casi, si collega)¹⁰. In questo senso, pertanto, la non meglio qualificata “normativa in materia di professioni intellettuali”, di cui all’art. 3, comma 2 dello schema di decreto, si porrebbe in netto contrasto con il consolidato orientamento comunitario¹¹.

L’Autorità ritiene, inoltre, che ai professionisti iscritti alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento a livello regionale, di cui all’art. 2, comma 4 dello schema di decreto, dovrebbe essere consentito di far valere l’appartenenza all’associazione anche al di fuori del relativo ambito regionale. Sotto tale profilo, quindi, al fine di scongiurare la creazione di ingiustificate barriere territoriali, sarebbe preferibile che lo schema di decreto individuasse i principi cui tutte le Regioni dovrebbero attenersi in sede di riconoscimento delle associazioni costituite da professionisti.

Sempre in merito alle competenze delle Regioni, l’Autorità richiama l’attenzione sul fatto che i titoli professionali, previsti dall’art. 4, comma 5 dello schema di decreto, devono essere rilasciati dalle Regioni nel rispetto dei principi di concorrenza, nel senso che la valenza abilitativa agli stessi attribuiti non deve in alcun modo prestarsi ad introdurre nuove ed ingiustificate esclusive. Sul punto, si è più volte segnalato come sarebbe piuttosto opportuno rivisitare l’attribuzione delle attuali riserve, nel convincimento che alcune di esse non appaiono più appropriate a soddisfare le esigenze dei fruitori della prestazione. In svariati settori professionali, infatti, molte attività hanno subito un processo di standardizzazione e, ciononostante, restano coperte da riserva, in quanto asseritamene supportate da necessità di interesse pubblico, che tuttavia non vengono specificamente identificate.

Da ultimo, si osserva che il richiamo al rispetto delle “regole di deontologia professionale”, di cui all’art. 5, comma 1 dello schema di decreto, appare ultroneo, ove si consideri che la stessa norma ha già cura di specificare come l’esercizio delle attività professionali debba svolgersi nel rispetto dei principi di buona fede,

¹⁰ Cfr. le sentenze su medici (*Pavlov*, 12 settembre 2000, C-180-184/98, punto 77), spedizionieri doganali (*Commissione c. Italia*, 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36), avvocati (*Wouters*, 19 febbraio 2002, C-309/99, punti 44-49, *Arduino*, 19 febbraio 2002, C-35/99).

¹¹ Ai sensi di tale disposizione, “L’attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all’attività d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82, e 86, ex articoli 85, 86 e 90, del Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali”.

affidamento della clientela, correttezza, autonomia e responsabilità. Detto richiamo, in altri termini, rischia di legittimare la tendenza a far ricadere nell'ambito della potestà deontologica aspetti spiccatamente regolatori dell'esercizio delle professioni, che nulla hanno a che vedere con le questioni di ordine etico rilevanti per la fiducia dei terzi nelle categorie professionali. Gli ordini rappresentativi della categoria dovrebbero piuttosto incentrare i propri sforzi sulla promozione della formazione continua, al fine di garantire l'aggiornamento delle conoscenze dei professionisti, a vantaggio degli utenti¹².

In conclusione, preme rilevare che l'Autorità, nell'esercizio del proprio compito istituzionale di perseguire l'interesse pubblico di tutela della concorrenza, ritiene doveroso dare il proprio contributo alla corretta definizione di tale principio fondamentale. Per tale motivo, l'Autorità confida che, in sede di esame dello schema di decreto legislativo in questione, gli organi in indirizzo tengano conto delle considerazioni di ordine concorrenziale sopra rappresentate.

IL PRESIDENTE
Cons. Antonio Cairicà

¹² Sul punto, invece, la relazione allo schema di decreto rilava come la valorizzazione dell'aggiornamento professionale permanente, pur costituendo un obiettivo condivisibile, non costituirebbe allo stato un principio consolidato.